

# PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 323 / 9<sup>a</sup>

COPIA  
~~ORIGINALE~~



## REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

Dipartimento/i Proponente/i:

Agricoltura

Deliberazione n. 127 della seduta del 27 MAR. 2012

Oggetto:

Disegno di legge recante " Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria"

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Dr. Michele Trematerra

Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_

Dirigente/i Generale/i: Prof. Giuseppe Zimbalatti

**2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente	X	
2	Antonella STASI	Vice Presidente	X	
3	Pietro AIELLO	Componente	X	
4.	Mario CALIGIURI	Componente	X	
5.	Fabrizio CAPUA	Componente		X
6.	Antonio Stefano CARIDI	Componente	X	
7.	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8.	Giacomo MANCINI	Componente	X	
9.	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
10.	Francescoantonio STILLITANI	Componente	X	
11.	Domenico TALLINI	Componente	X	
12.	Michele TREMATERRA	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 2 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Direttore di Ragioneria.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 17439 del 06.04.12

Classificazione 1-15-1

Il responsabile del procedimento  
(se diverso dal dirigente di Servizio)

Il dirigente di Servizio

Il dirigente di Settore

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Visto** il D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11 che trasferisce le funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, alle regioni a statuto ordinario e il D.P.R. 616 del 24 luglio 1977 che ne stabilisce le modalità attuative;

**Vista** la Legge n. 59 del 15 marzo 1997 e i relativi decreti legislativi di attuazione che conferiscono alle Regioni e agli Enti locali funzioni e compiti amministrativi;

**Visto** il D.lgs. n. 143 del 4 giugno 1997 recante "Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste";

**Considerato** che il settore olivicolo è patrimonio caratteristico della nostra Regione, che oltre all'elevato valore produttivo ha un altrettanto elevato valore ambientale e paesaggistico;

**Evidenziato** che nel mutato quadro di riferimento istituzionale, con il decentramento delle competenze amministrative, la mancanza di una legge di valorizzazione e tutela dell'olivicoltura regionale non garantirebbe il settore olivicolo calabrese;

**Ritenuto importante** di colmare il vuoto legislativo nel comparto olivicolo in relazione alla peculiarità del territorio regionale;

**Preso Atto** del parere dell'Ufficio Legislativo con nota n. 29 del 14.02.2012;

**Ravvisata** la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

Su proposta dell'Assessore Regionale all'Agricoltura Foreste e Forestazione Michele Trematerra, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente competente;

**DELIBERA**

Per quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di approvare l'allegata proposta di legge concernente "Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Calabria";
- di demandare al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione tutti gli atti conseguenti alla funzionalità della legge;

Il presente atto sarà pubblicato sul sito web e sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria

**IL DIRIGENTE GENERALE**

**DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA**

**F. to Zoccali**

**IL PRESIDENTE**

**F. to Scopelliti**

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 5 APR. 2012 al Dipartimento interessato  al Consiglio Regionale  alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

*Dunbar*

copia con firma all'originale,  
composta di ff. 2 pagine + alleg.  
Catanzaro, - 5 APR. 2012 -

Il Dirigente  
Avv. Francesca Palumbo



## *Relazione di accompagnamento alla legge: Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Calabria*

\*\*\*\*\*


Pur vantando una tradizione millenaria e rappresentando una delle risorse economiche più rilevanti della regione, il patrimonio olivicolo calabrese, se non adeguatamente salvaguardato, rischia di perdere quel ruolo di primo piano che ha finora rivestito.

Le piante di ulivo, in particolar modo quelle secolari, con l'imponenza dei loro tronchi e la bellezza delle loro chiome, sono oggi chiamate a svolgere, ancora più che in passato, un ruolo multifunzionale a cui, alla funzione produttiva, si affianca quella paesaggistica, storico-ambientale e turistica. La loro longevità è inoltre forziere dell'ingente patrimonio genetico di cui essi sono portatori, avendo passato indenni secoli di cambiamenti climatici e trasformazioni ambientali.

L'olivo, questa ricchezza per la nostra Regione, rischia oggi di andare in gran parte perduta, non solo a causa dello stato di abbandono ed incuria in cui versa nelle aree naturali di vegetazione ma anche in virtù della pericolosa "migrazione" verso altri territori. E' infatti prassi ormai diffusa, quella di sradicarli dal loro ambiente naturale, svendendoli rispetto al loro reale valore, per finire ad abbellire principalmente giardini o ville di privati in vari parti d'Italia. Commercio questo, in costante crescita in tutto il territorio, che ha trovato nell'assenza di legislazione, vita facile alla sua diffusione.

Ad oggi, infatti, poche sono le norme legislative di riferimento tese a salvaguardare le piante di ulivo. Dal decreto legislativo luogotenenziale n. 475 del 1945, emanato nel contesto di una grave deficit socio-economico in cui versava l'Italia all'indomani della guerra, successivamente modificato nel 1951 con la legge n. 144, con il divieto di abbattimento di alberi di ulivo oltre il numero di cinque ogni biennio, la normativa non ha fatto passi avanti significativi.

Consapevoli di queste verità, la presente proposta di legge mira a promuovere la tutela e la valorizzazione dell' inestimabile patrimonio che le piante di ulivo rappresentano per la Calabria, al fine di colmare un vuoto normativo ormai non più sostenibile, al fine di garantire non sola la conservazione ma il contemporaneo rilancio di questo comparto di fondamentale importanza per il futuro della nostra Regione.



## ***Proposta di Legge di iniziativa della Giunta Regionale***

### **TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO OLIVICOLO DELLA CALABRIA**

#### Art. 1

##### **Finalità**

Con la presente legge, la Regione Calabria tutela il patrimonio olivicolo, quale elemento caratterizzante il paesaggio, l'ambiente e il territorio agricolo regionale, garantendone la presenza sul territorio di propria competenza, anche mediante la conservazione e la rigenerazione delle piante adulte, al fine di recuperarle ai fini produttivi, decorativi e di tutela ambientale.

#### Art. 2

##### **Registro degli Alberi monumentali di Olivo**

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 47/2009 recante "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria" è istituito, presso il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione (di seguito denominato "Dipartimento Agricoltura"), il "Registro degli alberi monumentali di olivo" della Regione Calabria, nel quale sono iscritti gli ulivi che, anche in esemplari isolati, per età, forma, dimensioni, rarità, valenza culturale, storica, geografica o per una specifica connessione con un manufatto, costituiscono elemento caratteristico del paesaggio.
2. All'istituzione e all'aggiornamento del Registro provvede il Dipartimento Agricoltura, su segnalazione anche degli Enti pubblici regionali, provinciali, comunali, delle Associazioni ambientaliste e di singoli privati.

#### Art. 3

##### **Divieti e prescrizioni**

1. E' vietata, nel territorio della Regione Calabria, l'estirpazione di alberi di ulivo in qualsiasi stato vegetativo, salvo i casi consentiti e prescritti dalla presente legge.

#### Art. 4

##### **Disciplina autorizzatoria per l'estirpazione ed il reimpianto.**

1. I proprietari delle piante di ulivo o i conduttori, a vario titolo legale e comunque muniti di consenso scritto del proprietario, possono richiedere al Dipartimento Agricoltura l'autorizzazione all'estirpazione di piante di olivo, qualora sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività delle piante dovuta a cause non rimovibili.

2. I proprietari delle piante di ulivo o i conduttori, a vario titolo legale e comunque muniti di consenso scritto del proprietario, possono richiedere al Dipartimento Agricoltura l'autorizzazione all'espianto con obbligo di eventuale reimpianto di alberi di ulivo qualora ricorrano i seguenti casi:

- a) sia riconosciuta l'eccessiva densità dell'impianto, tale da arrecare danno all'oliveto;
- b) sia riconosciuto indispensabile l'estirpazione per:
  - 1) realizzazione di opere di pubblica utilità;
  - 2) realizzazione di opere di miglioramento fondiario;
  - 3) realizzazione di fabbricati in linea con gli strumenti urbanistici vigenti.

Nel caso della lettera a) e della lettera b) punti 1) e 3), è fatto obbligo di reimpianto degli ulivi estirpati come previsto dall'articolo 6 della presente legge.

Nel caso della lettera b) punto 2) si distinguono:

b).2).1) Riconversione varietale

Per aziende con superfici olivetate superiori all'ettaro, si potranno autorizzare interventi di espianto fino ad un massimo del 50% della superficie olivetata aziendale. Su detta superficie sarà fatto obbligo impiantare un nuovo oliveto caratterizzato da un sesto d'impianto razionale e con cultivar idonee.

b).2).2) Sostituzione con altre specie arboree

Per aziende con superfici olivetate superiori all'ettaro, si potranno autorizzare interventi di espianto sul 50% della superficie olivetata aziendale. Su detta superficie sarà fatto obbligo impiantare un nuovo arboreto specializzato. In tal caso, un numero di piante di ulivo pari ad almeno il 30% di quelle espantate, dovrà essere trapiantato nelle porzioni perimetrali della stessa particella.

Per aziende con superfici olivetate inferiori all'ettaro, nei casi di miglioramento fondiario, può essere autorizzata l'estirpazione, sull'intera superficie aziendale. Un numero di piante pari ad almeno il 40% degli alberi espantati, dovrà essere trapiantato nelle porzioni perimetrali delle stesse particelle.

3. Gli interventi di cui al comma 2 lettera b) punto 2 non possono interessare, nell'arco di un decennio, un'estensione superiore al 5% della intera superficie olivetata regionale (dati Istat 2010).

4. Il Dipartimento Agricoltura, esaminata la richiesta ed espletati gli accertamenti necessari, rilascia apposito provvedimento autorizzativo, riguardante l'estirpazione e l'eventuale reimpianto delle piante di ulivo.

5. Sono fatti salvi i vincoli e le norme regolamentari specifiche, finalizzati alla conservazione del paesaggio, alla qualità dell'ambiente ed eventuali impegni assunti

a fronte dell'erogazione di contributi pubblici e gli alberi di olivo già inseriti nell'elenco di cui alla legge regionale 7 dicembre 2009, n 47 . Inoltre, in riferimento al comma 2 lettera b) punto 2, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione regionale, occorre presentare una relazione tecnica agronomica corredata di progetto e business plan atti a dimostrare la validità dell'investimento.

6. Qualora i tecnici preposti al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 individuino esemplari piante di ulivo di particolare pregio e monumentalità, possono disporne, oltre che il mantenimento nei siti di origine, l'adozione di opportune pratiche colturali per la salvaguardia degli stessi.

7. Ai proprietari legittimi o ai conduttori muniti di consenso del proprietario delle piante di olivo è consentito l'estirpazione di un numero massimo di cinque esemplari nel biennio, anche in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 2, previa preventiva comunicazione all'Ufficio competente e secondo le modalità disposte dal Dipartimento Agricoltura.

#### Art. 5

##### **Autorizzazione potatura straordinaria**

Nei casi di effettiva necessità, ai proprietari legittimi o ai conduttori muniti di consenso del proprietario sono consentiti, dopo specifica richiesta e previa autorizzazione del Dipartimento Agricoltura, interventi speciali di potatura, quali il taglio alla base del tronco (taglio al ciocco).

Sono altresì consentiti forme di potatura di ringiovanimento o di adeguamento alla raccolta meccanica che non prevedano la permanenza di ramificazioni principali.

#### Art. 6

##### **Cessioni e spostamenti**

1. I soggetti autorizzati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della presente legge, possono:

a) trapiantare le piante di olivo in altre particelle della stessa azienda, nell'ambito dei confini regionali;

b) cedere le piante di olivo a proprietari di terreni ricadenti nel territorio regionale;

c) cedere le piante di olivo ad aziende vivaistiche regolarmente autorizzate, ai sensi delle normative vigenti.

2. Il soggetto che trapianta le piante di olivo in altre particelle della stessa azienda, deve ottenere dal competente Ufficio del Dipartimento Agricoltura l'autorizzazione al

trasferimento delle piante, salvo che il trapianto avvenga in terreni limitrofi al sito originario o non sia necessario il trasporto su strada.

3. Nel caso di cui al punto b), il soggetto che cede gli alberi deve ottenere dal competente Ufficio del Dipartimento Agricoltura l'autorizzazione al trasferimento delle piante, controfirmata dal proprietario delle superfici sulle quali saranno messi a dimora gli ulivi.

4. Nel caso di cui al punto c), l'azienda vivaista che acquisisce le piante di olivo deve ottenere dal competente Ufficio del Dipartimento Agricoltura l'autorizzazione al trasferimento delle piante, controfirmata dal cedente le piante.

5. Il Dipartimento Agricoltura, effettuati gli opportuni accertamenti sanitari ove ritenuto opportuno, e constatata la conformità di quanto dichiarato ai casi previsti dalla normativa, rilascia apposita autorizzazione per il trasporto delle piante.

Durante il trasporto delle piante è sempre necessaria anche la presenza dei documenti di autorizzazione all'espianto.

6. Al fine di fornire garanzie agli acquirenti in relazione allo stato di salute delle piante, nonché per salvaguardare il patrimonio di piante vitali di olivo, i vivaisti hanno l'obbligo di ricoltivare, in vaso o in zolla, gli esemplari di olivo per almeno un ciclo vegetativo, adottando idonee procedure per la rigenerazione. I vivaisti sono tenuti ad adottare un registro di carico-scarico, vidimato dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, delle piante di olivo in fase di rigenerazione, in cui devono essere annotate la provenienza, la data di espianto, la data di vendita e la destinazione delle piante.

## Art. 7

### **Sanzioni amministrative**

1. Chiunque espianti alberi di olivo senza la relativa autorizzazione di cui all'art. 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1000,00 (mille) ad € 3.000,00 (tremila) per ciascun esemplare abbattuto, fino ad un massimo di € 100.000,00 (centomila) e, ove possibile, l'obbligo del reimpianto degli alberi estirpati.

2. Alla stessa sanzione, ridotta del 50%, di cui al comma precedente, soggiace l'interessato che, non adempie entro il termine indicato dal provvedimento autorizzativo alle opere autorizzate ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 6.

3. Chiunque cede piante adulte di olivo in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 (duemilacinquecento) ad € 50.000,00 (cinquantamila) a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione.

4. I soggetti che acquisiscono piante di olivo provenienti dal territorio della Regione Calabria in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 5, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 (duemilacinquecento) ad € 30.000,00 (trentamila) a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione.

5. Chiunque trasporta su strada piante adulte di olivo in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 5, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1000,00 (mille) a € 5000,00 (cinquemila).

6. Il vivaista che non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 6, comma 6, è punito con una sanzione amministrativa da € 1000,00 (mille) a € 10.000,00 (diecimila).

7. Chiunque effettua una potatura di olivi senza aver richiesto ed ottenuto la necessaria autorizzazione di cui all'art. 5 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1000,00 (mille) a € 30.000,00 (trentamila).

8. La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative e del contenzioso connesso è della Regione Calabria che la esercita attraverso il Servizio competente del Dipartimento Agricoltura.

9. IL Dipartimento Agricoltura provvede all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, con facoltà di acquisire eventuali ricorsi dalla parte avversa, nonché alla costituzione in giudizio, al fini del recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, ed ogni altro atto connesso compreso la messa in mora.

10. I proventi derivanti dalle predette sanzioni amministrative vengono regolate su apposito capitolo del Dipartimento Agricoltura "sanzioni amministrative relative a violazioni di norme comunitarie, statali e regionali" e possono costituire un fondo di incentivazione del Dipartimento Agricoltura.

10. Il Dipartimento Agricoltura, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge provvede ad emanare direttive per la sua applicazione.

## Art. 8

### **Abrogazioni di norme e disposizioni transitorie**

1. Restano valide le autorizzazioni di estirpazione rilasciate, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del Decreto Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento di alberi di olivo).
2. I proprietari delle piante, già autorizzati all'estirpazione ai sensi del Decreto Luogotenenziale 475/1945, possono cedere le piante oggetto di autorizzazione nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 6, della presente legge.

## Art. 9

### **Norme finali**

1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni statali e comunitarie vigenti in materia.
2. E' fatta salva l'ottemperanza ad altri eventuali vincoli o norme regolamentari speciali vigenti, purché non in contrasto con la presente legge.
3. Per le violazioni di cui alla presente legge, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24.11.1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni.

## Art 10

### **Costi**

Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni sono a totale carico del richiedente, così come previsto dall'art.21 del R.D. n°1126 del 1923; detta somma sarà versata dallo stesso a favore della Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, secondo le tariffe di riferimento illustrate nella tabelle sottostanti.

AUTORIZZAZIONE	DIRITTI DI SEGRETERIA	DIRITTI D'ISTRUTTORIA
Comunicazione di estirpazione Art 4. Comma 1	€ 29,24	
Autorizzazione art. 4 comma 2 lettera a)	€ 29,24	€ 100,00

Autorizzazione art. 4 comma 2 lettera b) - 1.	€ 29,24	€ 500,00
Autorizzazione art. 4 comma 2 lettera b) - 2.	29,24	€ 300,00
Autorizzazione art. 4 comma 2 lettera b) -3.	€ 29,24	€ 500,00
Autorizzazione art. 5 Potatura	€ 29,24	€ 200,00

In tutti i casi in cui si richiedano autorizzazioni, non compresi nei procedimenti sopracitati, verranno applicate le spese relative ai diritti di segreteria ammontanti a € 29,24.

I fondi derivanti dai diritti di segreteria e, laddove richiesto, dai diritti d'istruttoria, saranno accantonati su apposito capitolo di bilancio in favore del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione e finalizzati alla gestione delle attività del settore cui fa riferimento la presente legge.

## Art. 11

### **Disposizioni finanziarie**

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, inizialmente quantificati in € 100.000,00, gravano sul capitolo 5125201 UPB 22040801 "Spese per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura e pesca" del bilancio anno 2012, conferiti ai sensi del Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) e dell'articolo 7 del Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti per lo stesso capitolo o di apposito capitolo istituito in sede di bilancio annuale di previsione.

## Art. 12

### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.